

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO II – RC Patrimoniale
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

Contraente / Assicurato	Comune di Genzano di Roma Via Italo Belardi, 81 00045 Genzano di Roma (RM)
C.F. / P.I.	02242320584

Recesso in caso di sinistro – ART. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

Cessazione anticipata – ART. 1.9

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da	0 punti
--------------------------	---	----------------

<input type="checkbox"/>	capitolato)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

Massimali RCT – ART. 2.2

E' facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000,00 L'offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000,00 è consentita solo per multipli di Euro 5.000.000 (ad esempio Euro 15.000.000, Euro 20.000.000, Euro 25.000.000 ecc.).

Massimale: Euro _____	PUNTEGGIO MASSIMO 16 punti
------------------------------	---------------------------------------

Massimali per anno e corresponsabilità – ART. 2.2

E' facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000,00 L'offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000,00 è consentita solo per multipli di Euro 5.000.000 (ad esempio Euro 15.000.000, Euro 20.000.000, Euro 25.000.000 ecc.).

Massimale: Euro _____	PUNTEGGIO MASSIMO 16 punti
------------------------------	---------------------------------------

Franchigia – ART. 2.2

È facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 2.500)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 2.000)	2.5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 1.500)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Euro 1.000)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (Euro 500)	12.5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (NESSUNA FRANCHIGIA)	15 punti

Postuma (5 anni) – ART. 2.4

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'ultimo comma, relativamente alla postuma, la seguente previsione:

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi

in caso di sostituzione della clausola con la seguente:

La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Ipotesi B (sostituzione della clausola come segue: <i>La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi</i>)	15 punti

La Società

.....